

Il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Chimica

- VISTO - II REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI CONTO TERZI, emanato con D.R. n. 3930 del 1° dicembre 2011;
- VISTA - la nota n. 57777 del 17/07/2012, con la quale la Direzione Amministrativa ha specificato le modalità operative cui attenersi ai fini del trasferimento, ai sensi dell'art. 5 dello stesso Regolamento, della quota del 15% (dei corrispettivi per attività conto terzi) spettante all'Amministrazione Centrale.

Approva il seguente Regolamento Interno per le prestazioni Conto Terzi.

Dipartimento di Fisica e Chimica

Regolamento per le prestazioni Conto Terzi.

Art. 1

Definizione tipologia e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per prestazioni conto terzi, si intendono le attività ed i servizi, non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università, svolti nell'interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Le suddette attività dovranno essere svolte al di fuori degli ordinari compiti istituzionali e dell'orario di servizio ordinario o con debito di orario quantificato e recuperato.
3. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - a) forniture di servizi e prestazioni di tipo professionale svolte avvalendosi delle strutture universitarie;
 - b) prestazioni di ricerca pura o applicata e sperimentazione clinica effettuata in base a contratti o convenzioni e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
 - c) prestazioni relative ad attività didattiche, di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università;
 - d) prestazioni routinarie regolate da tariffari quali: servizi museali, analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri, sulla base di tariffari, servizi di elaborazione e trasmissione dati, noleggio di attrezzature e impianti;
 - e) realizzazione di apparecchiature, software e prestazioni di servizi, compresi i pareri e/o i suggerimenti tecnico-scientifici;

- f) cessione di risultati di ricerca teorica e/o sperimentale ad esclusione dei brevetti, per i quali si applica il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Palermo e cessione di ogni altra innovazione tecnologica o scientifica suscettibile di formare oggetto di diritti assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
- g) sono disciplinate dal presente regolamento tutte le attività non espressamente escluse dal successivo comma.

4. Non rientrano nel presente regolamento, in quanto diversamente disciplinati:

- a) i programmi di ricerca e formazione dell'Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;
- b) la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell'Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell'ente committente;
- c) le consulenze *ad personam* disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;

Art. 2

Compiti del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio della struttura con autonomia amministrativo-contabile deve:

- a) approvare le tariffe e i corrispettivi relativi alle prestazioni conto terzi, nonché l'eventuale impegno orario per le tipologie di prestazioni, in ogni caso al di fuori dell'ordinario orario di servizio;
- b) determinare le eventuali quote spettanti per l'uso delle attrezzature non di proprietà dell'Università;
- c) designare il Responsabile scientifico della prestazione tra docenti afferenti alla struttura, a condizione che gli stessi risultino ricercatori attivi;
- d) approvare, a prestazione ultimata, le somme da corrispondere al personale strutturato, impegnato nella attività di collaborazione.

2. Il Responsabile scientifico individua, in funzione della prestazione e delle specifiche competenze richieste per l'espletamento della prestazione, i collaboratori tra i docenti e li comunica al Consiglio di Dipartimento.

3. Il Responsabile scientifico individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo, tenendo conto, in considerazione di professionalità equivalenti, di una adeguata turnazione e li comunica al Consiglio di Dipartimento.

4. Per le prestazioni routinarie le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.

Art. 3

Ripartizione dei corrispettivi.

1. I corrispettivi da ripartire sono quelli al netto delle somme eventualmente destinate dal Consiglio di Dipartimento ad assegni di ricerca o ricercatori a contratto o acquisto di attrezzature del valore superiore ai 20.000 euro.
2. In linea con quanto indicato nel regolamento conto terzi dell'Ateneo, si propone che i proventi derivanti da attività conto terzi siano così ripartiti:
 - il 15% sarà destinato all'Amministrazione Centrale
 - il 20% sarà destinato alle spese generali del Dipartimento (inclusi eventuali oneri a carico dell'Amministrazione per le prestazioni del personale universitario), di cui una quota del 5% rientrerà nella disponibilità del responsabile della ricerca per la manutenzione e/o il potenziamento delle attrezzature del Dipartimento;
 - il restante 65% dei proventi potrà essere destinato, su proposta del responsabile scientifico e previa delibera del Consiglio di Dipartimento, ai compensi dovuti al personale direttamente coinvolto nella prestazione, fatta salva una quota del 5% che sarà assegnata al personale tecnico e amministrativo impiegato a supporto della prestazione, secondo disposizioni del Responsabile Amministrativo e previa delibera dal Consiglio di Dipartimento. La quota eventualmente residua (economie) dei proventi come sopra specificati, resterà a disposizione del responsabile scientifico per attività di ricerca.

Art. 4

Rinuncia alle somme spettanti

1. Il docente avente titolo alla ripartizione della quota destinata al personale e che ritenesse di rinunciarvi, anche in parte, potrà destinarla alla propria attività di ricerca.